

**LEGGE REGIONALE TOSCANA 28  
maggio 2004, n. 27  
Modifiche alla legge regionale 23  
giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle  
attività agrituristiche della Toscana).**

in B.U.R.T. n. 21 del 7-7-2004

**sommario**

- Art. 1. Modifica dell'Art. 5 della legge regionale n. 30/2003  
Art. 2. Modifica dell'Art. 12 della legge regionale n. 30/2003  
Art. 3. Modifica dell'Art. 18 della legge regionale n. 30/2003  
Art. 4. Modifica dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2003

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

P r o m u l g a

la seguente legge:

**Art. 1. Modifica dell'Art. 5 della  
legge regionale n. 30/2003**

1. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana) è sostituito dal seguente:

«2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'Art. 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'Art. 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di ricettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'Art. 21, comma 2.».

**Art. 2. Modifica dell'Art. 12 della  
legge regionale n. 30/2003**

I. Il comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'Art. 17 e nel rispetto del

limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti.».

**Art. 3. Modifica dell'Art. 18 della  
legge regionale n. 30/2003**

1. La lettera a) del comma 3 dell'Art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«a) degli edifici o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'Art. 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'Art. 4, comma 6, della legge regionale n. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;».

2. La lettera b) del comma 3 dell'Art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'Art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/1979, nonché di quelli costruiti ai sensi dell'Art. 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 64/1995.».

**Art. 4. Modifica dell'Art. 27 della  
legge regionale n. 30/2003**

1. Il comma 1 dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2004

MARTINI

**note**

**Id. 889**